



COMUNE di CALLIANO

- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO -

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

UFFICIO PERSONALE

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CLAUDIA VISANI

Telefono: 0464/830560 - Mail: segretario@comune.calliano.tn.it

Calliano, 20.03.2020

Protocollo numero: 1684

@ A tutti i dipendenti comunali
con consegna a mano per chi non è
titolare di posta elettronica ordinaria

Oggetto: informazione relativa ad alcuni istituti introdotti dal DL 18/2020 con riferimento al personale.

Con la presente, sulla base delle prime indicazioni fornite dal Consorzio dei Comuni Trentini, do informazione su alcuni istituti previsti nel DL 18/2020 relativi all'emergenza sanitaria da virus COVID-19:

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24 del DL) Il permesso mensile previsto dall'art. 33, comma 3, della L 104/1992, per i mesi di marzo e aprile 2020, è incrementato di 12 giornate; gli aventi diritto potranno quindi fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di 18 giornate di permesso anziché di 6 (3 + 3) come normalmente previsto; ciò vale sia per chi deve assistere una persona disabile ai sensi della L 104/92, che per i lavoratori disabili in situazioni di gravità (art. 33, comma 6).

Congedo parentale straordinario (art. 25 del DL per i dipendenti pubblici)

Questo articolo introduce un congedo parentale straordinario di 15 giorni che si aggiunge al normale congedo parentale e può essere applicato già a far data dal 5 marzo (data di inizio del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado).

Il congedo può essere chiesto da chi ne ha diritto indicando il periodo di riferimento, mentre operativamente la modifica dei giustificativi sarà fatta nei prossimi mesi, tenendo conto che dovranno essere apportate le necessarie variazioni ai programmi, variazioni per le quali serve del tempo e qualche indicazione in più rispetto a quanto si legge oggi sul decreto.

In ogni caso, con riferimento al congedo in parola, sembrano potersi dare le seguenti prime indicazioni:

- È previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni (sino al compimento del 12° anno);
- È previsto per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- È riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni;
- È subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

COMUNE di CALLIANO

Via Valentini, 35 – 38060 Calliano (TN)

Tel. 0464/834116 – Fax 0464/834075 - www.comune.calliano.tn.it

MAIL calliano@comune.calliano.tn.it - PEC comunecallianotn@legalmail.it



- L'indennità non spetta, comunque nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano fruendo di analoghi benefici
- Trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari;
- È riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (sono quindi escluse dal calcolo la tredicesima mensilità e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice/al lavoratore);
- I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Può essere fruito frazionato o in una volta sola;
- Può essere fruito durante tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado • È alternativo alla prevista possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di chiusura dei servizi educativi. Con riferimento al bonus si veda l'apposito commento riportato di seguito • Si applica con le medesime modalità con cui si applica il congedo parentale ordinario.

Congedo parentale straordinario (continua - art. 23, c. 6 del DL)

Per l'assistenza ai figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è comunque possibile assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Bonus per servizio di assistenza e sorveglianza dei figli minori di 12 anni (babysitting) (art. 25 del DL)

Da una prima lettura della norma di cui all'art. 25, comma 3, il bonus "babysitting" non spetta a tutti i dipendenti pubblici, ma solamente ai dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze legate all'emergenza COVID 19; come precisato è alternativo al congedo parentale straordinario di cui al comma 1 dell'art. 25. Tale bonus va comunque richiesto tramite i canali telematici direttamente all'INPS e sarà gestito sul "libretto famiglia".

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63 del DL)

È un importo di 100,00 € che sarà riconosciuto ai dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore a 40.000,00 €. È erogato a chi ha lavorato presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo ed è rapportato ai giorni effettivamente lavorati in sede.

Tale erogazione sarà recuperata dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione con le modalità che saranno indicate in seguito (probabilmente verrà creato un apposito codice tributo da esporre in F24, comunque attendiamo indicazioni).

L'attribuzione è effettuata d'ufficio sulla base delle presenze risultanti dalla rilevazione automatica. L'erogazione dell'importo quantificato come indicato sopra, potrà essere effettuata entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Si prega di portare a conoscenza di tutto il personale.

È gradita l'occasione per porgere un cordiale saluto,

Il Segretario comunale
d.ssa Claudia Visani

